



VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 198 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato nella figura professionale di agente di Polizia locale, cat. C liv. base 1^a pos. retributiva. Approvazione della convenzione con il Comune di Mezzocorona per l'effettuazione di un concorso unico.
-----------------	--

L'anno **duemilaventidue**, addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore **18:30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale, le, composta dai signori:

		ASSENTI
SANDRI CLELIA	Sindaco	<input type="checkbox"/>
ZIGLIO ALESSANDRO	Vice Sindaco	<input type="checkbox"/>
DEGASPERI MARIANO	Assessore	<input type="checkbox"/>
FILIPPI VIGILIO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>
PEDRONI GABRIELLA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>
RECCHIA ANDREA	Assessore	<input type="checkbox"/>

Assiste il segretario comunale signor: **dott.ssa Annamaria Quaglia**.

Riconosciuto legale in numero degli intervenuti, la signora **Sandri Clelia**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**Oggetto: Concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato nella figura professionale di agente di Polizia locale, cat. C liv. base 1^a pos. retributiva.
Approvazione della convenzione con il Comune di Mezzocorona per l'effettuazione di un concorso unico.**

Si prende atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2, resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria e depositati agli atti.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesse.

Il servizio di polizia locale è gestito in forma associata tra i Comuni di Mezzolombardo (capofila), Mezzocorona, San Michele all'Adige e Roverè della Luna, come da ultima convenzione valida per il periodo 1.01.2022 – 31.12.2026 (vedasi delibera di Consiglio comunale n. 29 dd 15.12.2020). Il Corpo di Polizia Locale Rotaliana si avvale del personale dipendente dai comuni aderenti i quali sono tenuti ad adottare i necessari provvedimenti per mettere a disposizione del servizio convenzionato il proprio personale, con l'istituto del comando e/o con altre modalità consentite e concordate. Il rapporto organico permane comunque in capo al comune di rispettiva appartenenza, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti dei comuni associati.

La pianta organica del Comune di San Michele all'Adige, come da ultimo modificata con deliberazione di Giunta comunale n. 182 dd 6.12.2022, esecutiva, prevede l'assunzione in servizio di n. 3 agenti di polizia municipale in cat. C base (di cui 2 ad esaurimento) e n. 2 coordinatori di polizia municipale in cat. C evoluto. Al momento prestano servizio, in comando al servizio in gestione associata, n. 3 agenti con qualifica C base di cui n. 2 assunti a tempo indeterminato e n. 1 a tempo determinato, assunto quest'ultimo a copertura del posto resosi vacante a seguito di dimissioni volontarie (vedasi da ultimo delibera di Giunta comunale n. 163 dd 29.10.2022).

E' pertanto ora necessario provvedere all'assunzione a tempo indeterminato a copertura del posto attualmente coperto con personale a tempo determinato.

Tutto ciò premesso.

Visto il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2022 d.d. 16.12.2021 e la relativa integrazione d.d. 15.07.2022.

Visto l'art. 8 della L.P. 27/2010 come modificato dalla L.P. 16/2020 (Legge di stabilità provinciale 2021), il quale, con specifico riferimento alle assunzioni di personale prevede quanto segue:

"3.1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 ter relativamente alle assunzioni di segretari comunali, a decorrere dal 2021, i comuni possono assumere personale nei limiti della spesa sostenuta nel corso del 2019 e secondo quanto previsto da questo articolo.

3.2. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la cui dotazione di personale non raggiunge lo standard di personale, definito d'intesa tra la Provincia e il Consiglio delle autonomie locali, possono assumere personale secondo quanto previsto dalla medesima intesa.

3.2.1. I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono assumere personale nei limiti e secondo i criteri e le modalità definiti nell'ambito dell'intesa prevista dal comma 3.2, quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) nell'anno 2019 il comune ha raggiunto un obiettivo di risparmio di spesa sulla missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) del bilancio comunale superiore a quello assegnato ai sensi del comma 1 bis, nel limite di tale eccedenza;

b) il comune continua ad aderire volontariamente a una gestione associata o ricostituisce una gestione associata.

3.2.2. Gli enti locali possono comunque assumere personale a tempo indeterminato e determinato a seguito di cessazione dal servizio di personale necessario per l'assolvimento di adempimenti obbligatori previsti da disposizioni statali o provinciali, o per assicurare lo svolgimento di un servizio pubblico

essenziale o di un servizio i cui oneri sono completamente coperti dalle relative entrate tariffarie a condizione che ciò non determini aumenti di imposte, tasse e tributi, o se il relativo onere è interamente sostenuto attraverso finanziamenti provinciali, dello Stato o dell'Unione europea, nella misura consentita dal finanziamento. Sono sempre ammesse le assunzioni obbligatorie a tutela di categorie protette.

3.2.3. Gli enti locali possono assumere personale a tempo determinato per la sostituzione di personale assente che ha diritto alla conservazione del posto o per colmare le frazioni di orario non coperte da personale che ha ottenuto la riduzione dell'orario di servizio, o in caso di comando presso la Provincia o di comando da parte di un comune verso un altro ente con il quale non ha in essere una convenzione di gestione associata.

3.2.4. Con l'intesa di cui al comma 3.2 sono stabiliti i casi in cui i comuni capofila dei servizi associati di polizia locale possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato addetto al predetto servizio."

Vista altresì la deliberazione della Giunta Provinciale n. 592 di data 16 Aprile 2021 con la quale la Provincia di Trento ha definito la "Disciplina per l'assunzione di personale comunale per l'anno 2021" stabilendo la dotazione standard per i comuni trentini, e confermando con detto provvedimento la possibilità per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, quale il Comune di San Michele all'Adige, di assumere nei limiti della spesa sostenuta nel 2019 indipendentemente dalla quantificazione della dotazione standard rispetto a quella effettiva (pagina 5, allegato A, ultimo periodo).

Vista altresì la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1798 di data 7 ottobre 2022 con la quale la Provincia di Trento ha provveduto all'adeguamento della disciplina in materia di personale degli enti locali unificando le deliberazioni n. 592 di data 16 aprile 2021 e n. 1503 di data 10 settembre 2021 (quest'ultima riguardante nello specifico assunzioni di personale da parte dei Comuni in gestione associata, assunzioni presso il Comun General de Fascia, assunzioni di personale di polizia locale) in un unico provvedimento e regolamentando tutte le disposizioni in materia, confermando la possibilità per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, quale il Comune di San Michele all'Adige, di assumere personale delle categorie diverse dalla figura segretarile purché il volume complessivo della spesa del personale dell'anno di assunzione non superi quella del 2019 (pagina 5, allegato A, primo periodo).

Considerato che la spesa derivante dal presente provvedimento è contenuta nei limiti di spesa sostenuta nel corso dell'anno 2019, ed è economicamente sostenibile in relazione alla situazione finanziaria dell'ente ed è già prevista nel bilancio di previsione 2022/2024.

Rilevato come risultati raggiunto a consuntivo 2021 l'obiettivo di invarianza della spesa sulla missione 1.

Richiamato l'art. 99, co. 3, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2, che prevede che i comuni possono stipulare apposite convenzioni con altre amministrazioni o con le associazioni rappresentative dei comuni per disciplinare l'effettuazione di concorsi unici per il reclutamento del rispettivo personale.

Visto che la possibilità di stipulare accordi con altri Comuni o con il Consorzio dei Comuni trentini al fine di disciplinare l'effettuazione di concorsi unici per il reclutamento del rispettivo personale è prevista anche dall'art. 47 del vigente regolamento organico del Comune di San Michele all'Adige.

Visto che anche il Comune di Mezzocorona ha la necessità di avviare un concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato nella figura professionale di agente di Polizia locale, cat. C liv. base 1^a pos. retributiva, e che vi è interesse da parte delle due amministrazioni all'effettuazione di un concorso unico.

Visto lo schema di convenzione nel testo allegato alla presente deliberazione, che disciplina la modalità di svolgimento del concorso unico per il reclutamento di agenti di polizia locale. Tale modalità consente di snellire le procedure concorsuali con economicità degli atti amministrativi connessi a tali procedure e anche a ridurre i costi.

Visto il bilancio di previsione dell'anno 2022 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 di data 16.03.2022, esecutiva.

Accertata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento in base a quanto stabilito con il Piano esecutivo di gestione (PEG) del bilancio 2022, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 28 dd 22.03.2022, esecutiva.

Vista la proposta di deliberazione in atti.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto il vigente Statuto comunale.

Acquisiti i seguenti pareri:

“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Firmato digitalmente: Il Segretario comunale – Annamaria Quaglia”

“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa.

Firmato digitalmente: la Responsabile del servizio Finanziario – Dania Pancher”

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

1. Di procedere alla copertura del posto a tempo indeterminato e pieno di un agente di polizia locale, cat. C, livello base, 1^a pos. retributiva, mediante concorso pubblico unico con il Comune di Mezzocorona.
2. Di approvare - ai sensi art. 99, co.3, LR n. 2/2018 – lo schema di convenzione da stipularsi con il Comune di Mezzocorona per l’effettuazione del concorso unico per il reclutamento di personale di cui al punto 1, nel testo allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. Di autorizzare il Segretario comunale alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 2.
4. Di rinviare alla competenza del Segretario comunale l’adozione dei successivi provvedimenti attuativi della presente deliberazione.
5. Di dare atto che la presente deliberazione, diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
6. Di comunicare, contestualmente all’affissione all’albo, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi del comma 2 dell’art. 183, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
7. Di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. (*)
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (*)(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

Deliberazione Giunta comunale nr. 198 dd. 20.12.2022

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Avv. Clelia Sandri
(firma digitale)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Annamaria Quaglia
(firma digitale)

Relazione di Pubblicazione

Ai sensi dell'articolo 183, commi 1 e 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione è pubblicata all'albo comunale per dieci giorni consecutivi a partire dal **23.12.2022** e diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Annamaria Quaglia
(firma digitale)

Certificato di esecutività

Vedi certificato di fine pubblicazione allegato.